

— condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 del 13 dicembre 1995 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 2 giugno 2017 — Daico International/EUIPO — American Franchise Marketing (RoB)

(Causa T-356/17)

(2017/C 239/82)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Daico International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Kassner, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: American Franchise Marketing Ltd (Londra, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «RoB» — Marchio dell'Unione europea n. 5 752 324

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 marzo 2017 nel procedimento R 1407/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;
- Violazione della regola 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Mubarak/Consiglio

(Causa T-358/17)

(2017/C 239/83)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Cairo, Egitto) (rappresentanti: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, G. Martin, M. Rushton e C. Enderby Smith, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2017/496 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che modifica la decisione 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (la «decisione impugnata»; GU 2017, L 76, pag. 22), e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/491 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (il «regolamento impugnato»; GU 2017, L 76, pag. 10), nei limiti in cui si applica al ricorrente;
- dichiarare che l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (la «decisione»; GU 2011, L 76, pag. 63) e l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (il «regolamento»; GU 2011, L 76, pag. 4) non sono applicabili nei limiti in cui riguardano i ricorrenti e, di conseguenza, annullare la decisione (PESC) 2016/411, nei limiti in cui riguarda il ricorrente;
- condannare il Consiglio a sostenere le spese del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione e l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sono illegittimi per l'assenza di una valida base giuridica e per la violazione del principio di proporzionalità.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato i diritti dei ricorrenti derivanti dall'articolo 6 TUE, in combinato disposto con gli articoli 2 TUE e 3 TUE, e dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto ha ritenuto che i procedimenti giudiziari in Egitto rispettassero i diritti umani fondamentali.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio sarebbe incorso in errori di valutazione nel considerare che il criterio che consente di inserire il ricorrente nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della decisione nonché di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sussistesse nella specie.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato il diritto di difesa del ricorrente nonché il diritto ad una corretta amministrazione e ad una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, il Consiglio non avrebbe esaminato con attenzione e imparzialità se le presunte ragioni addotte per giustificare la nuova designazione fossero fondate, alla luce delle osservazioni presentate dal ricorrente prima della nuova designazione.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato, senza giustificazione o proporzione, i diritti fondamentali del ricorrente, ivi compreso il diritto alla tutela della proprietà e della reputazione. L'impatto della decisione impugnata e del regolamento impugnato ha ampia portata sul ricorrente sia per quanto riguarda la sua proprietà, sia per quanto riguarda la sua reputazione a livello mondiale. Il Consiglio non avrebbe dimostrato che il congelamento dei beni e delle risorse economiche del ricorrente fosse connesso ad un qualsivoglia legittimo scopo, ovvero fosse giustificato da un siffatto scopo, e tanto meno che tale provvedimento fosse proporzionato allo scopo medesimo.

Ordinanza del Tribunale del 24 aprile 2017 — *Ipuri/EUIPO — van Graaf (IPURI)*

(Causa T-226/16) ⁽¹⁾

(2017/C 239/84)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 232 del 27.6.2016.